



Federazione Autonomi Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani  
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b – Tel. 06.8416336 – Fax 06.8416343  
[www.falcri.it](http://www.falcri.it) - [falcri@falcri.it](mailto:falcri@falcri.it)



aderente



Confederazione Generale dei  
Sindacati Autonomi dei  
Lavoratori

Roma, 24 giugno 2010

Alle Associazioni  
FALCRI  
Loro sedi

Prot. n. 316/2010

### **L. 104/92 - Fruizione dei permessi di cui all' art. 33, comma 3**

L'Inps, con il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010, ha fornito nuove istruzioni sui permessi per l' assistenza a familiari/affini disabili ricoverati a tempo pieno.

Ai sensi dell' art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 il ricovero a tempo pieno è condizione preclusiva di riconoscimento dei permessi al lavoratore che svolge assistenza al disabile.

L'Inps ha, in passato, precisato che la condizione prevista dalla norma va intesa come ricovero per le intere ventiquattro ore, sul presupposto che la struttura sanitaria in cui il disabile è ricoverato sia idonea a garantire in modo continuativo tutte le cure assistenziali e sanitarie necessarie.

Il ministero del lavoro, a sua volta, ha specificato che il ricovero non può definirsi a tempo pieno quando il disabile sia affidato ad un familiare per lo svolgimento di visite specialistiche o terapie presso strutture sanitarie diverse da quella ospitante: nel caso, il lavoratore interessato, al ricorrere dei restanti requisiti di legge, potrà fruire dei permessi ex art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Con il messaggio n. 14480/2010, l'Inps indica ora le modalità operative applicabili nella fattispecie: il lavoratore deve presentare all' Inps apposita domanda, corredata dalla dichiarazione della struttura sanitaria ospitante che attesta l' affidamento del disabile al familiare e dalla documentazione relativa all' avvenuta visita o terapia nei centri sanitari specializzati.

Accertata la correttezza formale e sostanziale della documentazione, l'Inps rilascia al datore di lavoro l' autorizzazione per la concessione dei giorni di permesso, autorizzazione che non può tuttavia avere una valenza temporale illimitata a far data dalla presentazione della domanda.

Sarà, quindi cura del lavoratore depositare la documentazione ad ogni richiesta di permesso, mentre non sarà necessario presentare di volta in volta un nuovo modello di domanda (l'operatore Inps farà riferimento alla data di presentazione della domanda originaria).

Si rinvia al messaggio Inps allegato per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE